



## DIVISIONE LOCALE DI MILANO

rilevato che:

- il Registry deve procedere alla notifica dello Statement of claim nei confronti delle parti convenute;
- si potrebbe teoricamente porre l'esigenza di procedere alla notifica anche di copia di tutti i documenti allegati dall'attore allo Statement of claim;
- in tale eventuale prospettiva, si renderebbe quindi necessario procedere alla preparazione e alla spedizione di una copia cartacea di circa 2000 pagine di documenti per ciascun convenuto, poiché non è noto rispetto ad alcuno di essi - salvo uno - un indirizzo di posta elettronica da utilizzare per la notifica;
- parte attrice è stata sentita sul punto, previa convocazione dinanzi al judge rapporteur, e ha prestato il proprio assenso alla notificazione dell'atto introduttivo, nelle forme previste dalle Rules of Procedure, senza la trasmissione di copia dei documenti allegati;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'esecuzione della notificazione con modalità che appaiono maggiormente rispondenti a un criterio di economicità ed efficienza, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, in ogni caso, nel pieno rispetto di tutte le previsioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di notificazione degli atti giudiziari sia nell'ambito della Unione Europea sia in ambito extra UE;

per questi motivi, dispone che il Registry proceda alla notificazione dello Statement of claim secondo le modalità previste dalle Rules of Procedure senza l'invio di copia dei documenti allegati all'attore, come in ogni caso elencati alle pagine 47 e ss. dello Statement of claim e comunque sommariamente descritti nel loro contenuto nel corpo del medesimo atto.

Milano, 26 giugno 2023.

Il presiding judge e judge rapporteur  
*dott. Pierluigi Perrotti*